

COMUNE DI GERMIGNAGA

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21010 Via A. Diaz, 11 Tel.0332/531337 Fax 0332/531703

C.F./P.I. 00343860128

e-mail:info@cert.comune.germignaga.va.it

protocollo@cert.comune.germignaga.va.it

www.comune.germignaga.va.it

NORME DI ATTUAZIONE PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA PER AUTOCARAVAN

Articolo 1

La presente normativa l'utilizzazione dell'area di sosta autocaravan, in seguito citata come "area camper" sita in Germignaga, via Bodmer nel piazzale adiacente il torrente San Giovanni. Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

Articolo 2

La presente normativa è disciplinata in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

Decreto Legislativo 30.04.1992, n°285 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

D.Lgs 267/2000;

Legge 689/1981;

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta nell'area camper è permessa solo alle autocaravan definite dall'art.54 lettera M del D.Lgs 285/92 cioè veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Non sono ammessi altri sistemi di campeggio (roulotte, tende, verande e gazebo ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, previa deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera H, del D.Lgs 285/1992

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 6 camper contemporaneamente, esclusivamente negli spazi ad essi dedicati.

Articolo 5

La sosta delle autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di quanto disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper.

Articolo 6

La sosta delle autocaravan è consentita esclusivamente nelle apposite piazzole ed è vietato sostare in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli o rendere difficoltosa la manovra di ingresso ed uscita. La sosta nelle aree delimitate alla sosta degli autoveicoli potrà essere autorizzata esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale in occasione di manifestazioni o eventi che ne richiedano l'utilizzo.

Articolo 7

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purchè le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo necessario all'operazione.

L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi ne minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico -sanitari ed alimentari.

Articolo 8

Durante la sosta nell'area camper è assolutamente vietata l'accensione di fuochi o fornelli esterni all'autocaravan, l'esposizione sul suolo di sedie, tavoli, sdraio o altro, lo stendimento della biancheria, la sosta prolungata del veicolo con il motore acceso, l'utilizzo di generatori di corrente a motore a scoppio, il gioco con palloni od altri oggetti da lancio e qualsiasi comportamento che possa danneggiare la pubblica quiete o i beni di proprietà comunale circostanti.

Articolo 9

La sosta delle autocaravan negli spazi ad esso dedicati è a pagamento, in base alle tariffe e alle modalità stabilite dalla delibera della Giunta Comunale. L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della sosta per il periodo di utilizzo e comunque non superiore alle 48 ore.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 185 commi 4 e 5 del D.Lgs 285/1992 è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario. La violazione di quanto disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.185, comma 6 del D.Lgs.285/1992

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico sanitario, di cui all'art.378 del D.P.R. 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper. I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art.10 comma 1 del presente regolamento.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi dovrà invece avvenire nel rispetto della raccolta differenziata, utilizzando gli appositi contenitori a disposizione.

Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinati in materia.

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 150,00, ai sensi della Legge 689/81 art.10 e pagabili in contanti presso l'Ufficio di Polizia Locale o tramite Conto Corrente Postale intestato al Comune di Germignaga.

Articolo 13


Il pagamento delle sanzioni amministrative previste dall'Art.12 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Germignaga, 23.03.2009

IL SINDACO

(Prato Rag. Enrico)



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Pezzoni Andrea)

